

REGIONE



ABRUZZO

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Servizio Promozione delle filiere e Biodiversità agraria
*Ufficio Sostegno al settore zootecnico e-mail: dpd019@regione.abruzzo.it
pec: dpd019@pec.regione.abruzzo.it*

PROGRAMMA OPERATIVO

2023 – 2025

SERVIZIO CONSULENZA AZIENDALE

Aziende Zootecniche

art 22 Reg (UE) 2022/2472

Legge europea regionale 20 agosto 2015, n. 22 art. 20

Svolto dall'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo



INDICE

1. PREMESSA	pag. 3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	“ 4
3. LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA ZOOTECNIA ABRUZZESE	“ 6
4. LA SELEZIONE GENETICA E LA CONSULENZA TECNICA	“ 7
5. NATURA E COMPITI DEL SISTEMA ASSOCIAZIONI ALLEVATORI	“ 8
6. FINALITA’	“ 10
7. OBIETTIVI	“ 10
8. ORGANISMO ATTUATORE	“ 11
9. BENEFICIARI	“ 11
10. MISURE D’INTERVENTO	“ 12
11. FABBISOGNO FINANZIARIO	“ 16
12. DURATA REGIME DI AIUTI	“ 16
13. CLAUSOLA DI SOSPENSIONE – PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONE	“ 16
14. PROCEDURE ATTUATIVE	“ 17
15. MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE	“ 18

1. PREMESSA

La zootecnia regionale al pari di quella nazionale vive un periodo di intensi cambiamenti e la rilevanza della attività economica delle comunità rurali delle aree interne non è legato solo alla formulazione del reddito in modo diretto, ma anche attraverso attività a monte e a valle del processo produttivo. Di pari importanza è il ruolo che gli allevatori svolgono sul territorio sia per la difesa delle risorse naturali e del paesaggio, nonché come efficace spopolamento delle aree interne.

In questo contesto si inserisce la necessità di organizzare un servizio di Consulenza per le aziende della produzione primaria che aiuti l'agricoltore a risolvere i problemi tecnici della sua azienda e migliorare la sua capacità di produrre con la qualità che il mercato richiede, nel rispetto dell'ambiente, del benessere degli animali e della salute dei consumatori.

L'attività di miglioramento genetico, associata ad un efficiente e capillare servizio di consulenza zootecnica, costituisce un investimento che, utilizzando schemi definiti ed univoci e coinvolgendo una adeguata massa critica, genera risultati che divengono patrimonio non solo degli allevamenti controllati, ma dell'intero comparto. In questo modo sono salvaguardate anche le imprese di piccole dimensioni, quelle non abbastanza strutturate e, dato di non poco conto, è tutelata anche la biodiversità

Il presente Programma Operativo del Servizio di Consulenza alle aziende zootecniche 2023-2025 della regione Abruzzo descrive sinteticamente le attività svolte dal Sistema delle Associazioni Allevatori, l'individuazione del quadro normativo di riferimento, le finalità, gli obiettivi, le linee programmatiche da perseguire, e descrive le procedure di attuazione per il prossimo triennio e segue il dettato della legge regionale art 18 lettere a) e b) 20 agosto 2015, n. 22, con la quale la Regione Abruzzo ha disciplinato, fra l'altro, le finalità, gli obiettivi, le misure d'intervento e le procedure di attuazione mediante l'adozione di "un programma operativo su base triennale delle attività finanziabili all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo – ARA-

Redatto sulla base della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22, con la quale la Regione Abruzzo ha disciplinato, fra l'altro, le finalità, gli obiettivi, le misure d'intervento e le procedure di attuazione delle attività finanziabili all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (di seguito denominata anche ARA), stabilendo che:

- la Giunta regionale attua gli interventi previsti dall'articolo 18, lettere a) e b) della sopra richiamata Legge europea regionale 2015 mediante l'adozione di "un programma operativo su base triennale che individua le tipologie tecniche, i tassi di contribuzione, l'ammontare degli stanziamenti, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili, le modalità di concessione dei contributi e quelle di rendicontazione della spesa pubblica";
- l'ARA, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presenta al Dipartimento competente in materia di politiche agricole, la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale;

Gli aiuti previsti sono disciplinati dalla normativa unionale, statale e regionale di seguito descritta.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si richiamano, di seguito, le principali fonti normative comunitarie, nazionali e regionali:

FONTI COMUNITARIE

□ Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014/C 204/01) (G.U. C 204 del 1.07.2014, pag. 1) con i quali la Commissione, fra l'altro, considera con favore gli aiuti che contribuiscono al mantenimento e al miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico, nonché gli aiuti per servizi di consulenza, in quanto compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

□ Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali con il quale la Commissione ha ribadito, fra l'altro, per i regimi di aiuto, per gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato le condizioni di esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso trattato.

Le categorie di aiuti esentate dal richiamato obbligo di notifica sono individuate al capo III del Reg. (UE) n. **2022/2472** ed in particolare **l'articolo 22** “*Aiuti per servizi di consulenza*”:

1. Gli aiuti per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2. Gli aiuti sono intesi ad aiutare le aziende attive nel settore agricolo e i giovani agricoltori a usufruire di servizi di consulenza.

□ Regolamento (UE) 2016/1012 del parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale (“regolamento sulla riproduzione degli animali”);

□ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione del 10 aprile 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale;

□ Regolamento Delegato (UE) 2017/1940 della Commissione del 13 luglio 2017 che integra il regolamento (UE) 2016/1012 del parlamento europeo e del Consiglio per

quanto riguarda il contenuto e il formato dei certificati zootecnici emessi per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina che figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi.

FONTI STATALI

- *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382” (Gazz. Uff. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.);*
- Decreto legislativo 4.6.1997, n.143 che ha trasferito alle Regioni funzioni e compiti (precedentemente svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali) in materia di controlli funzionali del bestiame e di sostegno alle associazioni degli allevatori operanti a livello territoriale.
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l’articolo 47, commi 5, 6 e 7, così come introdotti dall’articolo 7 del D.lgs. 443/99.
- DM 24523 del 19 novembre 2015, relativo agli Aiuti per la costituzione e tenuta dei libri genealogici per la determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame. Disciplinare dei Controlli dell’attitudine produttiva per la produzione del latte- D.M. 03/2013; Disciplinare dei Controlli dell’attitudine produttiva per la produzione del carne- D.M. 08/2013; Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici.
- Legge 28 luglio 2016, n. 154- L’art 15 sancisce l’attribuzione al Governo della delega per il riordino degli enti, società, agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (oggi Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), per il riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale;
- Decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52. Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

FONTI REGIONALI

- *Legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 “certificazione di regolarità contabile per Enti beneficiari di contributi regionali” (BU Abruzzo 10 luglio 1986, n. 16);*
- *Legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione Europea e sulle procedure d’esecuzione degli obblighi europei (BURAT Ordinario 26 novembre 2014, n. 47).*
- *Legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 “Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali” (B.U. Abruzzo 12 marzo 1999, n. 9) che*

all'art. 70 bis, aggiunto dalla *Legge Regionale 14 marzo 2000, n. 26 (B.U. Abruzzo 31 marzo 2000, n. 10 bis)*, stabilisce che “Le Associazioni degli allevatori (A.P.A.) e l’Associazione regionale allevatori (A.R.A.) rientrano nella categoria degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione per le funzioni da esse esercitate con fondi pubblici”;

- Legge regionale 14/03/2000 n. 26 “modifiche ed integrazioni alla L.R. 03/03/1999 n.11” Art. 70/bis (APA ed ARA) “Le Associazioni provinciali degli allevatori (APA) e l’associazione regionale degli allevatori (ARA) rientrano nella categoria degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione per le funzioni da esse esercitate con fondi pubblici.”
- Legge regionale 3 marzo 2005, n. 13 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della L.R. n. 6/1991” (BU Abruzzo 18 marzo 2005, n. 15);
- Legge regionale 20 agosto 2015, n. 22, art 20 (*Misure d'intervento ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (UE) 702/2014*) che individua le “*priorità individuate dall'Unione europea in materia di sviluppo rurale, di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, gli aiuti per i servizi di consulenza alle aziende agricole attive nella produzione primaria e per i giovani agricoltori riguardano:*
 - a) *il miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda;*
 - b) *la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento.*

3. LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA ZOOTECNIA ABRUZZESE

Secondo i dati del 7° Censimento Generale dell’Agricoltura diffusi dall’ISTAT, riferito al 1 dicembre 2020, in Abruzzo sono presenti 9.948 aziende che praticano l’allevamento del bestiame e rappresentano il 22,3% del totale aziende agricole censite, incidendo circa con il 20% sul totale della Produzione Lorda Vendibile abruzzese

1 AZIENDE CON CAPI DI BESTIAME AL 1° DICEMBRE 2020 PER SPECIE ALLEVATA						
	Aziende con capi bestiame	Bovini Totali	Vacche da latte	Caprini ed Ovini	Suini	Avicoli e conigli
Abruzzo	9.948	2.809	806	3.940	2.977	7.063
Mezzogiorno	87.929	37.070	10.140	49.980	21.154	24.729
Italia	213.984	95.020	34.794	87.180	38.149	75.552

Tale dato è conseguenza delle numerose emergenze ambientali, sanitarie ed economiche che si sono registrate negli ultimi anni e che hanno fortemente condizionato lo sviluppo delle aree interne, luogo eletto per l’allevamento del bestiame connesso con la tutela del territorio.

In particolare, l’allevamento del bestiame è alla base del paesaggio e della presenza umana nella montagna appenninica, da cui dipendono largamente l’attività turistica e la conservazione delle risorse naturali, nonché dell’assetto idrogeologico del suolo. In ultima

analisi, l'attività zootecnica rappresenta in molte aree della Regione, specie quelle meno favorite, il fattore basilare per la difesa delle risorse naturali, la conservazione e la valorizzazione del paesaggio.

Nella configurazione attuale e malgrado una certa evoluzione rispetto al passato, le strutture degli allevamenti appaiono poco adatte a sostenere le grosse produzioni e più orientate, invece, alla estensivizzazione degli allevamenti ed alle produzioni di qualità.

La caratteristica della piccola e media dimensione è comune a tutta la zootecnia regionale; la polverizzazione delle strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione sono "indicatori" più o meno riscontrabili in ogni singolo indirizzo produttivo sia pure con qualche eccezione abbastanza rilevante (suinicoltura, avicoltura).

In sostanza, la zootecnia abruzzese ha un evidente carattere multifunzionale riconducibile a tre funzioni principali:

- a) la produzione di beni economici e conseguentemente di reddito ed occupazione;
- b) la produzione e la trasmissione intergenerazionale di conoscenze e tradizioni che costituiscono l'identità culturale e sociale delle comunità rurali e del territorio abruzzese;
- c) la riproduzione delle risorse naturali utilizzate attraverso il mantenimento dell'equilibrio tra natura ed attività umane ed il ripristino di situazioni ambientali degradate da un'utilizzazione troppo intensiva dei suoli o viceversa da situazioni di abbandono. L'impatto delle attività zootecniche risulta relativamente contenuto; l'indicatore di contesto, infatti, evidenzia che il 55% della superficie destinata a foraggio e pascolo in Abruzzo ha un carico zootecnico inferiore ad una UBA.

In questo scenario, il ruolo delle Associazioni e dei Consorzi diviene strategico come dimostrato da alcune esperienze di successo nel comparto ovino, "*I.G.P. Agnello del Centro Italia*", o dei bovini da carne: esperienza della Indicazione Geografica Protetta "*Vitellone bianco dell'Appennino centrale*", la cui etichettatura è gestita dal relativo Consorzio di Tutela e che in Abruzzo fa riferimento principalmente ai bovini di razza Marchigiana e Chianina.

4. LA SELEZIONE GENETICA E LA CONSULENZA TECNICA

L'organizzazione dell'attività della selezione animale in Italia è, oggi, tra le più rappresentative e funzionali dell'intera selezione mondiale. L'Organizzazione degli Allevatori, la cui natura privatistica è fuori discussione pur svolgendo attività di interesse pubblico, racchiude in modo molto articolato tutte le componenti che concorrono all'attività del miglioramento genetico e alla sua diffusione.

Grazie ai programmi di assistenza specialistica finanziati con fondi pubblici, successivamente, dalle Regioni, è stato possibile incrementare il livello e la qualità dei prodotti degli animali di tutte le specie e razze tanto da rendere le nostre produzioni con speciali caratteristiche di pregio, nonostante i costi di gestione degli allevamenti italiani, ed abruzzesi in particolare, siano mediamente superiori a quelli delle Nazioni Comunitarie del Nord Europa.

Dal consuntivo attività consolidato dall'Associazione Italiana Allevatori per l'anno 2021, si rileva per la regione Abruzzo un indice di penetrazione capi ed aziende riportato nella tabella che segue:

SPECIE DI BESTIAME	capi	aziende
BOVINI DA LATTE	10.097	269
BOVINI DA CARNE	9.427	568
OVINI E CAPRINI DA LATTE	2.403	16
OVINI DA CARNE	11.088	73
EQUINI	538	111
SUINI	26	5
BUFALINI	4	1
TOTALE	33.583	1.043

Gli indubbi risultati raggiunti hanno consentito di mantenere un favorevole rapporto costo/beneficio dell'investimento pubblico nelle attività svolte dalle Organizzazioni degli Allevatori, investimento che ha tuttavia progressivamente raggiunto livelli complessivi così elevati da suggerirne una riorganizzazione a livello nazionale e regionale.

Per quanto sopra esposto e in presenza di risorse finanziarie sempre più limitate, è necessario mettere in atto ogni sforzo per ridurre i costi complessivi del sistema associazioni allevatori, mantenendone nel contempo l'operatività, attraverso ogni possibile ulteriore miglioramento del rapporto costo/beneficio dell'investimento pubblico.

Con il Servizio di Consulenza alle aziende zootecniche, si confermano le competenze attribuite dall'ordinamento attuale alle Regioni e Province autonome e nel rispetto del principio di separazione tra le attività di miglioramento genetico, di competenza nazionale, e quelle di consulenza, di competenza regionale.

5. NATURA E COMPITI DEL SISTEMA ASSOCIAZIONI ALLEVATORI

Le Associazioni degli allevatori, la cui costituzione si è avuta a cavallo del decennio 1950-1960, sono Enti privati, aventi personalità giuridica riconosciuta prima con Decreto del Presidente della Repubblica, ora con Decreto dei rispettivi Presidenti delle Giunte regionali, quali Enti morali di diritto pubblico, che operano nella sfera tecnica senza fini di lucro.

Le attività svolte sono riconosciute di **"interesse pubblico"** e la natura delle Organizzazioni in questione ben si concilia con la matrice privatistica di queste attività, che pur svolgendo funzioni amministrative di interesse generale, si svolgono pur sempre nei confronti di categorie ben individuate di soggetti (gli allevatori), i quali traggono utilità nell'esercizio imprenditoriale delle loro aziende e sono chiamati per questo a fornire il loro contributo organizzativo ed economico.

Tuttavia, gli importanti effetti che le attività svolte dalle Associazioni Allevatori sull'economia generale fanno sì che l'Amministrazione pubblica contribuisca alle spese di gestione nei limiti ammessi dagli orientamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato, restando a carico dell'allevatore la parte non coperta da tali contributi.

L'organizzazione degli allevatori in Italia è attiva con una struttura operativa diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale, organizzata su tre articolazioni:

a. Le **Associazioni Nazionali degli Allevatori (ANA)** di razze bovine o di specie diverse (ANA) sono gli Enti Selezionatori che svolgono la funzione principale di tenuta del Libro Genealogico e lo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori, ai fini della gestione del miglioramento genetico delle razze o specie di loro competenza. Essi sono divenuti organismo di primo grado associando direttamente gli allevatori, con la funzione principale di:

- la tenuta dei Libri genealogici - ciascun libro genealogico è istituito con decreto ministeriale.

- lo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori ai fini della gestione del miglioramento genetico delle razze o specie di loro competenza, con la gestione dei Centri Genetici che servono per la raccolta e il controllo (sia dei requisiti sanitari che zootecnici) di tutti i riproduttori maschi da sottoporre a valutazione genetica.

I dati di produttività (test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, ovvero i controlli funzionali) raccolti negli allevamenti nonché i dati dei controlli riproduttivi e anagrafici sono forniti alle ANA dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA).

b. L'**Associazione Italiana Allevatori (AIA)** è un organismo di secondo grado di cui sono soci le ARA; la sua funzione principale è l'attività dei controlli funzionali, cioè l'elaborazione dei records fenotipici da fornire alle ANA di competenza per il calcolo degli indici genetici.

I records fenotipici vengono calcolati utilizzando i dati produttivi e riproduttivi raccolti dagli uffici periferici presso le ARA, elaborati secondo le norme ufficiali approvate dall'International Committee for Animal Recording (ICAR).

c. Le **Associazioni Regionali Allevatori (ARA)** sono organismi di primo grado che associano direttamente gli allevatori presenti sul territorio di una intera Regione.

La loro funzione principale è la raccolta dei dati produttivi, degli eventi riproduttivi e delle genealogie presso gli allevatori che si associano volontariamente, nonché il ritorno delle informazioni ai soci.

Il Sistema associativo degli allevatori, pur continuando a svolgere nel tempo attività di interesse pubblico per conto dell'Ente Regione, ha mantenuto sempre la sua natura privatistica e la regione Abruzzo con propria legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 ha stabilito che le Associazioni degli Allevatori operanti sul proprio territorio "rientrano nella categoria degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione per le funzioni da esse esercitate con fondi pubblici".

Tale funzioni tecniche ed operative rientrano a nel quadro delle attività connesse al miglioramento genetico degli animali, in armonia con gli orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

6. FINALITA'

Il presente Programma triennale è finalizzato a sviluppare le prestazioni economiche ed ambientali delle aziende zootecniche attraverso interventi ricomprese nell'art.6 del regolamento (UE) 2021/2115 e vertendo sui seguenti aspetti:

- a. gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori e le norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
- b. le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica;
- c. la prevenzione e la gestione dei rischi;
- d. la modernizzazione, il rafforzamento della competitività, l'integrazione settoriale, l'orientamento al mercato e la promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione dei progetti dei gruppi operativi PEI;
- e. le tecnologie digitali nell'agricoltura di cui all'articolo 114, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115; IT L 327/34 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.12.2022
- f. la gestione sostenibile dei nutrienti,
- g. produzione sostenibile di mangimi, valutazione dei mangimi in termini di contenuto di nutrienti e valori dei mangimi, documentazione, pianificazione e controllo dell'alimentazione degli animali d'allevamento in base alle esigenze.

La presenza di figure specialistiche, diverse da quelle impegnate nello svolgimento dell'attività di controllo delle attitudini funzionali, consente agli imprenditori agricoli di avere risposte adeguate alle numerose problematiche riguardanti la gestione aziendale, il rispetto delle normative europee e nazionali, il razionale impiego dei fattori della produzione, la valorizzazione delle produzioni zootecniche, il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei ricoveri e degli animali allevati e, in definitiva, il miglioramento dell'efficienza tecnico economica degli allevamenti

7. OBIETTIVI

In armonia con la legge regionale europea 2015 (L.R. n. 22/2015) e tenuto conto di quanto previsto dagli orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, la Giunta regionale con il Programma in questione intende attivare una sottomisura operativa regionale, in continuità con quelli già istituiti per il triennio 2015-2017 e 2018-2020 (prorogato al 31.12.2022), a beneficio delle aziende zootecniche abruzzesi, per il tramite dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, attraverso il finanziamento per il triennio 2023/2025 della misura d'intervento " Servizi di consulenza aziendale - art. 22, del Reg. (UE) n. 2022/2472 e art. 20, della L.R. n. 22/2015

8. ORGANISMO ATTUATORE

Il presente Programma Operativo regionale 2023/2025, è attuato su tutto il territorio regionale e, in virtù del richiamato D.lgs. n. 52/2018 e della legge regionale n. 22/2015, art. 18, comma 5, è affidato all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo.

L'Organismo di cui trattasi è stato selezionato per l'erogazione dei servizi di interesse regionale contenuti nel presente Programma Operativo triennale secondo criteri minimi concernenti il possesso di requisiti o la disponibilità di risorse adeguate, come di seguito specificati:

- possesso della personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente;
- svolge le attività senza scopo di lucro e le stesse si configurano come attività di natura non commerciale;
- presenza di un regolamento interno, adottato conformemente al proprio statuto, che prevede l'assenza di discriminazioni fra gli aderenti. L'adesione all'Associazione degli allevatori è aperta a tutti gli imprenditori agricoli che rispondono a criteri obiettivi e non discriminatori. I servizi previsti dal regime "de quo" sono prestati, quindi, a tutti gli imprenditori agricoli ammissibili indipendentemente dalla loro adesione all'organismo associativo;
- affidabilità nell'assicurare la imparzialità e la terziarietà;
- capacità di soddisfare pienamente ai controlli effettuati dall'Amministrazione regionale;
- presenza di personale qualificato con requisiti professionali tali da coprire tutte le tematiche possibili in materia amministrativa, ambientale, salute degli animali e delle piante, tutela del consumatore, benessere degli animali, gestione sostenibile delle aziende e del territorio;
- possesso di adeguate infrastrutture tecniche e amministrative non soltanto di ufficio ma anche in termini di apparecchiature di analisi;
- esperienza ed affidabilità maturata e consolidata ormai negli oltre quaranta anni di attività nel settore zootecnico;
- disponibilità di banche dati consolidate e affidabili.

Va da sé, che ai sensi dell'art. 20, della L.R. n. 22/2015, qualora l'ARA non riesca ad erogare i servizi previsti dal presente Programma operativo, la scelta degli altri Organismi attuatori sarà effettuata dalla Regione Abruzzo tramite procedura selettiva ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione. In particolare, per i servizi di consulenza anche agli altri Organismi sarà richiesto almeno il possesso dei requisiti sopra evidenziati che garantiscano la professionalità, il possesso di esperienza qualificata nel comparto zootecnico e la terziarietà.

9. BENEFICIARI

I beneficiari delle agevolazioni previste sono le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del regolamento (UE) 2472/2022, attive nella produzione primaria; la

legge regionale 20 agosto 2015, n. 22, all'articolo 21, stabilisce che i soggetti beneficiari delle misure di aiuto, di cui alla lettera a) e b) dell'art. 18 della medesima legge regionale, sono tutti gli imprenditori agricoli che, in regola con le vigenti norme specifiche del settore sanitario e veterinario, esercitano l'attività zootecnica nel territorio regionale.

Gli stessi aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti e l'appartenenza all'ARA non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio; gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'Associazione di cui trattasi devono essere limitati ai soli costi del servizio prestato.

L'adesione ai servizi erogati dall'ARA segue generalmente un approccio volontario, e gli agricoltori che vi partecipano li vedono come strumenti utili a migliorare le pratiche gestionali e l'osservanza delle norme.

La partecipazione ai servizi erogati dall'Associazione regionale Allevatori d'Abruzzo è aperta a tutti gli operatori del settore zootecnico anche se non appartenenti all'Associazione o Organizzazione titolare dell'attività medesima; in altri termini l'appartenenza alla suddetta Associazione non costituisce una condizione per avere accesso al servizio. In tal caso, gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'Associazione di cui trattasi sono limitati ai costi della prestazione del servizio richiesto.

Ai sensi dell'art 3 del DM 0318374 del 19/06/2023 sono esclusi dagli aiuti del presente Programma Operativo:

- a. Le grandi imprese.
- b. Le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto (59) del regolamento (UE) 2472/2022.
- c. I beneficiari destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione.

10. MISURE D'INTERVENTO

In continuità con il servizio di consulenza erogato negli anni precedenti dall'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, l'intervento consiste nel fornire una consulenza aziendale altamente specializzata sul territorio regionale ed affidata a figure specialistiche dotate di esperienza ed alta professionalità nel settore agricolo e veterinario.

Tenuto conto delle necessità delle diverse filiere produttive il servizio di consulenza è articolato in funzione delle specie zootecniche interessate; inoltre, nell'ambito di ciascuna specie animale, le consulenze sono modulate e formulate in modo tale da consentire livelli mirati di intervento in funzione delle diverse esigenze degli allevatori collegate alla tipologia aziendale, all'indirizzo produttivo, alla realtà territoriale.

La consulenza può comprendere anche questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. Può includere la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica, il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica e la produzione e l'uso di energie rinnovabili per

l'agricoltura, l'aumento della biodiversità o delle prestazioni in termini di biodiversità e gli aspetti sanitari dell'allevamento.

In base all'art 22 del regolamento(UE) 2022/2115 la consulenza è in relazione con almeno un obiettivo specifico ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115, già richiamati nelle finalità e riguarda in generale il rafforzamento della competitività dell'azienda, la sostenibilità degli investimenti ed il miglioramento delle prestazioni economiche ed ambientali; più in particolare il servizio medesimo verte sui seguenti principali elementi:

- gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, Capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- misure volte alla modernizzazione, all'integrazione settoriale, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità;
- sviluppo delle filiere corte;
- zootecnia ed agricoltura biologica;
- aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;
- efficienza idrica;
- verifica degli impianti di mungitura, della qualità delle produzioni e interventi correttivi;
- gestione aziendale con particolare riferimento: alla correttezza dell'alimentazione e della preparazione della razione alimentare, ai piani di accoppiamento, alla prevenzione della mortalità neo e postnatale, agli aspetti igienico sanitari, metabolici e riproduttivi degli allevamenti;
- benessere degli animali;
- gestione delle deiezioni zootecniche e dei reflui in agricoltura.

.Il sostegno è inteso ad aiutare le aziende agricole attive nella produzione primaria e i giovani agricoltori a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento.

Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari ma sono erogati al prestatore del servizio di consulenza che nel caso di specie è stato individuato nell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo in quanto dotata di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui presta consulenza ed in virtù delle leggi regionali n. 11/1999 e n. 22/2015, art. 20, comma 5.

Si ribadisce che l'ARA, nell'esercizio della sua attività è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013

L'adesione al servizio di consulenza è su base volontaria ed è aperta a tutti gli operatori del settore zootecnico anche se non appartenenti all'Associazione o Organizzazione titolare dell'attività medesima; in altri termini l'appartenenza alla suddetta Associazione non costituisce una condizione per avere accesso al servizio. In tal caso, gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'Associazione di cui trattasi sono limitati ai costi della prestazione del servizio richiesto.

Al fine di garantire che gli aiuti abbiano un effetto incentivante, i beneficiari, prima dell'avvio dei lavori relativi all'attività, dovranno manifestare, in forma scritta, la propria adesione con le seguenti informazioni:

- denominazione e dimensioni dell'impresa;
- prevalente destinazione produttiva dell'impresa;
- tipologia del servizio richiesto;
- ubicazione del luogo ove svolgere le attività
- elenco dei costi ammissibili;
- importo del contributo pubblico

In mancanza di formale revoca, si intendono confermate eventuali adesioni già formalizzate nei precedenti periodi di programmazione dell'attività (2015-2018; 2018-2020).

Sono escluse dai benefici della presente misura e, quindi, non possono fruire dei servizi erogati dall'ARA, le aziende zootecniche che:

- sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014;
- ricadono nella qualificazione d'impresa in difficoltà ai sensi dei vigenti Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato ed in particolare ai sensi dell'art. 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2022/2472.

Il servizio di consulenza è comprensivo della visita aziendale e del sopralluogo di verifica delle eventuali criticità nel pieno rispetto delle condizioni specifiche di cui all'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.

Il numero delle visite e dei sopralluoghi per ciascuna azienda, nonché la periodicità degli stessi e la compartecipazione finanziaria delle aziende aderenti al servizio in questione, è stabilito dall'ARA sulla base dei seguenti principali criteri:

- specie allevata;
- indirizzo produttivo;
- consistenza dell'allevamento;
- area geografica di allevamento (pianura, montagna)
- tipologia di consulenza (agronomica, agro-zootecnica, veterinaria, agro-veterinaria);
- presenza di problematiche e criticità specifiche.

Le figure specialistiche (agronomo e veterinario) operano in stretta collaborazione ed effettuano visite congiunte almeno una volta l'anno o più volte nel caso lo ritengano utile per il perseguimento ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Di ogni visita è predisposto un apposito rapporto nel quale è registrato sinteticamente l'oggetto della consulenza prestata.

Altri momenti di consulenza possono di fatto realizzarsi anche attraverso:

- riunioni e seminari
- corsi di aggiornamento
- visite di istruzione
- partecipazione a rassegne e manifestazioni zootecniche
- contatti telefonici ed on-line

Le criticità rilevate ed i correttivi proposti sono riepilogati in una scheda aziendale, aggiornata su base annua, firmata dall'allevatore e dal tecnico responsabile di cui una copia è consegnata all'allevatore interessato e una copia è conservata presso la sede dell'ARA all'interno del fascicolo aziendale dell'imprenditore agricolo.

La suddetta scheda di registrazione deve, in sostanza, prevedere un percorso di verifica della specifica situazione aziendale attraverso la valutazione dei dati disponibili e l'osservazione diretta della situazione, fino alla individuazione e all'indicazione delle scelte a gestione sostenibile dei nutrienti, ivi compreso, a partire al più tardi dal 2024, il ricorso a uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 *“produzione sostenibile di mangimi, valutazione dei mangimi in termini di contenuto di nutrienti e valori dei mangimi, documentazione, pianificazione e controllo dell'alimentazione degli animali d'allevamento in base alle specifiche esigenze*. Il Servizio di consulenza aziendale inoltre:

- a. può comprendere anche questioni, inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. Può includere la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica, il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica e la produzione e l'uso di energie rinnovabili per l'agricoltura, l'aumento della biodiversità o delle prestazioni in termini di biodiversità e gli aspetti sanitari dell'allevamento. le condizioni di occupazione e gli obblighi dei datori di lavoro, nonché la salute e la sicurezza sul lavoro e l'assistenza sociale nelle comunità agricole;
- b. Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato.
- c. Gli organismi selezionati per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I servizi di consulenza possono essere prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione. Gli Stati membri garantiscono che il prestatore del servizio di consulenza sia imparziale ed esente da conflitti di interesse.

In merito all'applicazione dell'art 22 del citato regolamento (UE) 2022/2472

- Ai sensi del comma 7 *“Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi di consulenza siano prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi del servizio di consulenza prestato”*.
- Ai sensi del comma 8 *“Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi del servizio di consulenza prestato. L'importo dell'aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 25.000 EUR (a eccezione di quelli di cui al paragrafo 4) per triennio, per la consulenza fornita dai prestatori del servizio a un unico beneficiario attivo nella produzione agricola primaria”*.

- Ai sensi del comma 9 “L’importo dell’aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 200.000 EUR (a eccezione di quelli di cui al paragrafo 4) per triennio, per la consulenza fornita dai prestatori del servizio a un unico beneficiario attivo nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli.”

11. FABBISOGNO FINANZIARIO

La determinazione della spesa preventiva e consuntiva ammissibile per l’attuazione del Servizio di consulenza aziendale zootecnica è legata sia alla richiesta che proviene dalle aziende della produzione primaria della Regione Abruzzo, che dalla disponibilità finanziaria della pubblica Amministrazione.

Al fine di implementare alle aziende zootecniche il supporto di cui all’art.20 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22, tramite l’Associazione Regionale Allevatori, con l’art.9, comma 5 della legge regionale 17 maggio 2023, n 22, è stata approvata la modifica sugli stanziamenti al Dipartimento Agricoltura. Di conseguenza la previsione di spesa di Euro 779.745,34, trova la necessaria copertura finanziaria nel pertinente Capitolo di spesa n. 102400 - art 3 del Bilancio di previsione 2023-2025, il cui stanziamento è determinato con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002 n.3 (Ordinamento contabile della regione Abruzzo).

Per gli anni successivi al corrente esercizio finanziario, il finanziamento pubblico necessario all’attuazione del regime di aiuti in questione, di carattere annuale, trova copertura finanziaria nel capitolo di spesa n. 102400, art. 3, Piano dei Conti 2.03.04.01.000 e, per quanto di ulteriore necessità, sarà puntualmente determinato con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002 n.3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

12. DURATA REGIME DI AIUTI

Il presente Programma conserva la sua validità per il triennio 2023 – 2025, salvo diverse disposizioni che saranno emanate in sede nazionale o unionale.

13. CLAUSOLA DI ESENZIONE E SOSPENSIONE – PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONE

Ai sensi dell’art. 22 - Aiuti per servizi di consulenza - del regolamento UE 2022/2472 “Gli aiuti per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento”

In tal caso, non essendovi l’obbligo di notifica è sufficiente una **comunicazione in esenzione** alla quale seguirà l’attuazione della relativa misure, nel rispetto delle condizioni contenute nei pertinenti Regolamenti in esenzione da notifica;

La specifica comunicazione in esenzione da notifica alla Commissione europea sarà effettuata tramite il portale informatico denominato SANI (State Aid Notification Interactive), fornendo tutte le informazioni utili alla valutazione della misura di aiuto da parte dei servizi della Commissione.

Al fine inoltre di garantire la corretta applicazione delle disposizioni unionali in materia di aiuti di Stato, tra le quali il rispetto del divieto sul cumulo e degli obblighi sulla trasparenza e sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 6, comma 1, Decreto 115/2017 le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2022/2472, il Programma Operativo 2023/2025 di Servizio di Consulenza alle aziende zootecniche ed e il provvedimento di approvazione dello stesso sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo <http://www.regione.abruzzo.it/>.

Per gli aiuti pubblici concessi alle imprese, inoltre, il competente Servizio del Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca curerà l'implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato presente nel sito <https://www.sian.it/portale-sian/home.jsp>

14. PROCEDURE ATTUATIVE

- a. Il presente Programma Operativo 2023/2025 è approvato dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente che si esprime, ai sensi dell'articolo 24, della legge regionale n. 22/2015, entro trenta giorni dall'assegnazione di tale atto; decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale provvede a dare attuazione al Programma stesso.
- b. Prioritariamente sarà effettuata la specifica comunicazione in esenzione di notifica sul sistema SANI
- c. In linea con il contenuto del presente Programma Operativo 2023/2025, l'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo presenta al Dipartimento Agricoltura la richiesta di finanziamento accompagnata da un progetto esecutivo annuale delle attività da svolgere.
- d. All'atto dell'approvazione del progetto esecutivo annuale, il competente Dipartimento della Giunta regionale è autorizzato, ai sensi della legge regionale n. 22/2015, a concedere un'anticipazione del contributo pubblico fino all'80 % della spesa pubblica annualmente disponibile nel bilancio regionale.
Il restante 20% è erogato previa istruttoria tecnico – amministrativa della rendicontazione analitica delle attività svolte.
- e. A tal fine, è fatto obbligo all'ARA di:
 - rendicontare le attività svolte e le spese sostenute in maniera analitica secondo le modalità e le indicazioni già disposte con precedenti provvedimenti dell'Amministrazione regionale. Il Dirigente del competente Dipartimento regionale è autorizzato ad emanare, in linea con il presente Programma Operativo 2023/2025 ed in armonia con la normativa vigente, ogni ulteriore disposizione ritenuta necessaria a

rendere pienamente operative le fasi di presentazione e rendicontazione delle attività da finanziare;

- certificare l'effettiva destinazione del contributo pubblico alle finalità per le quali lo stesso è stato concesso, nel rispetto delle norme di cui alla legge 27 giugno 1986, n. 22, con l'intesa che, qualora, a seguito della istruttoria del rendiconto finale delle spese per le attività svolte, dovesse risultare un'anticipazione superiore al contributo massimo concedibile all'Associazione di che trattasi, detto importo sarà soggetto a recupero maggiorato degli interessi legali a partire dalla data di accredito della stessa somma;
- utilizzare un'apposita procedura informatica che permetta di separare la contabilità relativa alle diverse attività e ai diversi progetti. L'Amministrazione regionale effettua il controllo della rendicontazione economica attraverso l'esame completo della documentazione contabile, nonché mediante controlli "in loco"; sono, inoltre, messe in atto procedure informatizzate per il monitoraggio costante sia tecnico che finanziario;
- rendere noto, ai fini della massima trasparenza nei confronti dell'allevatore e della Pubblica Amministrazione, sul sito web istituzionale della stessa Associazione, i servizi erogati dall'ARA con particolare riferimento agli importi relativi alla compartecipazione degli allevatori al presente Programma di Raccolta Dati svolto dall'ente terzo delegato;
- rispettare il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c del D.lgs. n. 52/2018;
- rendere fruibile all'Amministrazione regionale, anche al fine di agevolare l'attività di vigilanza e controllo, il "Data Base" relativo all'insieme delle informazioni e dei dati riferibili agli allevamenti aderenti. A tale scopo, il "Data Base" è reso noto sul sito Web della stessa Associazione e dovrà prevedere uno specifico accesso ai funzionari dell'amministrazione regionale.

15. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Tutte le spese esposte nei rendiconti finanziari del presente Programma, presentati dal Soggetto terzo delegato alla Regione di appartenenza, dovranno essere regolarmente sostenute nell'attuazione dell'attività programmata e liquidate direttamente agli aventi titolo sulla base dei documenti giustificativi elencati a supporto della domanda di liquidazione del contributo.

Le spese sostenute, dovranno essere versate agli aventi titolo senza intermediari e/o servizi di intermediazione svolti da altre Associazioni.

Sarà verificata da parte del Servizio di riferimento, la regolarità amministrativa e contabile e la pertinenza dei documenti giustificativi esposti nei rendiconti presentati

Particolare cura sarà attuata per evitare il *No Double Founding*, con la demarcazione corretta tra le attività svolte nell'ambito del presente programma oggetto di Aiuto, con la raccolta di dati finanziata nell'ambito della sottomisura del PSRN biodiversità animale, S 16.2 o altre progettazioni che si dovessero attivare

Per tutto quanto non espressamente citato si rimanda alla normativa di riferimento citata.

Pescara, 13 ottobre 2023

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Lea Odoardi
(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
Dr. Carlo Maggitti
(firmato digitalmente)